SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 novembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 ottobre 2018.

Disciplina della Commissione scientifica CITES.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO

Visto l'art. 1, comma 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Vista la risoluzione 10.3 adottata dalla X Conferenza degli Stati Parte della Convenzione di Washington, tenutasi in Harare (Zimbabwe) nel 1997, che definisce i compiti ed il ruolo dell'autorità scientifica dei singoli Stati contraenti la sopra citata convenzione;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto in particolare l'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che affida al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, della Commissione scientifica CITES per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale della specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed in particolare l'art. 13, paragrafo 2, che prevede che «ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati»;

Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto l'art. 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 28, con il quale è stato istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sono state ad esso attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 novembre 2017, recante proroga delle attività della Commissione scientifica CITES;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° agosto 2018 recante proroga delle attività della Commissione scientifica CITES fino al 31 dicembre 2018 e comunque fino alla nomina della Commissione scientifica CITES;

Considerato che l'art. IX, comma 1, della citata convenzione di Washington prevede la designazione di un'autorità scientifica nazionale;

Considerato che risulta necessario procedere all'adozione di un provvedimento ricognitivo della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni alla luce del quadro normativo vigente;

Decreta:

Art. 1.

Composizione e funzionamento della Commissione scientifica CITES

1. Sono membri della Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, i soggetti di cui all'art. 12-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59. La Commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un suo delegato.

2. A supporto tecnico della Commissione opera un Comitato operativo composto da tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Comitato operativo opera secondo le modalità definite dal regolamento interno di cui al comma 4.

3. L'incarico dei componenti della Commissione e del Comitato operativo ha durata quadriennale e non è rinnovabile. In caso di subentro, per cessazione anticipata dell'incarico di un componente della Commissione o del Comitato operativo, i nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

4. La Commissione, con il supporto del Comitato operativo, disciplina il proprio funzionamento con un apposito regolamento da adottarsi entro la terza seduta utile successiva all'insediamento.

5. Le funzioni di segreteria sono affidate alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inviato alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
CENTINAIO

18A07521

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2018.

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2017 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 280 del 30 novembre 2017) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2017 e valore definitivo per l'anno 2016»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 6 novembre 2018, prot. n. 1618494/18, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio - dicembre 2017 è risultata pari a + 1,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre 2018 è risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, -0,1 e +0,1;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2018

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
DI MAIO

18A07523

DECRETO 16 novembre 2018.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana con godimento 26 novembre 2018 e scadenza 26 novembre 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti altresì gli articoli 4, 11 e 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 sopracitato, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come modificato con delibera dell'Assemblea di Borsa Italiana del 19 luglio 2018 e approvato dalla Consob con delibera n. 20575 dell'11 settembre 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato, (di seguito «decreto trasparenza»);

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 15 novembre 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 72.238 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 26 novembre 2018 e scadenza 26 novembre 2022, indicizzati nel capitale e negli interessi all'inflazione italiana (andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi, di seguito «FOI senza tabacchi»), pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Banca IMI S.p.A. e a BNP Paribas, che agisce attraverso la propria succursale di Londra, nonché a Banca Akros S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e a Invest Banca S.p.A., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime. Ai fini delle attività da svolgersi quale operatore aderente al MOT, BNP Paribas, succursale di Londra agirà per il tramite degli uffici di Parigi di BNP Paribas.

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«*Information Memorandum*» del 16 novembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia») con le seguenti caratteristiche:

importo minimo: 1.000 milioni di euro;

decorrenza: 26 novembre 2018;

scadenza: 26 novembre 2022;

interessi: indicizzati all'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate il 26 maggio ed il 26 novembre di ogni anno di durata del prestito;

importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 26 maggio ed il 26 novembre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre;

tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 22 novembre 2018 con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore all'1,45%;

prezzo di emissione: 100 (alla pari);

taglio unitario: 1.000 euro;

regolamento: 26 novembre 2018.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Italia» in conformità e secondo le modalità descritte nell'«*Information Memorandum*» del 16 novembre 2018, citato nelle premesse.

Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 19, 20 e 21 novembre 2018 salvo chiusura anticipata («Prima fase»), e l'altra il 22 novembre 2018 («Seconda fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima fase, le categorie di investitori ammessi a partecipare sono: persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafoglio di investimento per conto delle categorie definite sopra, oltre a

intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e società fiduciarie che partecipano alla Prima fase per conto di soggetti ammessi alla medesima, come individuati alla sezione «Distribuzione e Mercato secondario» del citato «*Information Memorandum*» del 16 novembre 2018. Nella Seconda fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso «*Information Memorandum*».

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sarà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la Prima fase di collocamento, dotati dei requisiti richiesti per la partecipazione e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza, sarà corrisposto un «premio di fedeltà» pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.

Art. 2.

Il periodo di collocamento relativo alla Prima fase avrà inizio alle ore 9,00 del 19 novembre 2018, e terminerà alle ore 17,30 del 21 novembre 2018, salvo chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (20 novembre 2018).

Dell'eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa italiana, al termine del primo giorno (19 novembre 2018), oppure entro le ore 13,00 del secondo giorno 20 novembre 2018. Nel terzo giorno di collocamento (21 novembre 2018), la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, non prima delle ore 14,00 e previa analoga comunicazione al termine del secondo giorno di collocamento (20 novembre 2018).

Il periodo di collocamento relativo alla Seconda fase avrà inizio alle ore 9,00 del 22 novembre 2018 e terminerà alle ore 11,00 del medesimo giorno.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è affidata alla Banca IMI S.p.A. e a BNP Paribas. Nello svolgimento delle operazioni medesime, le predette banche saranno coadiuvate dalla Banca Akros S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Invest Banca S.p.A.. Con i medesimi istituti è concluso un «Accordo di sottoscrizione» in data 16 novembre 2018, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Banca Akros S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Invest Banca S.p.A., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,035% suddiviso in parti uguali fra Banca IMI S.p.A. e BNP Paribas;

0,015% suddiviso in parti uguali fra Banca Akros S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Invest Banca S.p.A.

La commissione da attribuire ai Co-Dealer verrà corrisposta per il tramite della Banca IMI S.p.A. e della BNP Paribas, in conformità a quanto stabilito dall'«Accordo di sottoscrizione».

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla Prima Fase della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Banca IMI S.p.A. e BNP Paribas, che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo unico della finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del «decreto trasparenza».

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano alla Prima fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima fase piuttosto che nella Seconda fase, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal «decreto trasparenza».

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 10 dicembre 2018.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili.

Terminata la Seconda fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'importo che l'emittente intende offrire al termine della Seconda fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario di mille euro, in conformità e secondo le modalità descritte nell'«*Information Memorandum*» del 16 novembre 2018, citato nelle premesse.

Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. citato nelle premesse.

All'inizio del periodo di collocamento ai «BTP Italia» verrà assegnato un codice ISIN speciale, che verrà utilizzato durante la Prima fase del periodo di collocamento; ai «BTP Italia» collocati nella Seconda fase, verrà invece assegnato un codice ISIN regolare. Al fine di consentire il riconoscimento del «premio di fedeltà» di cui all'art. 1, i «BTP Italia» aventi diritto al premio saranno identificati con il codice ISIN speciale, che verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verrà corrisposto, a scadenza, il «premio di fedeltà».

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante la Prima fase del periodo di collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra. Nel corso della Seconda fase ciascuna proposta di acquisto non può essere inferiore a 100.000 euro nominali, con importi multipli di 1.000 euro nominali; eventuali proposte o ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.A. e Banca d'Italia - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal «Coefficiente di indicizzazione» («CI»), calcolato sulla base dell'Indice «FOI senza tabacchi», elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{CI_{d,m}} = \frac{\text{numero indice}_{\text{d,m}}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il numero indice$_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero indice$_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI; 1}]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il Coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI} - 1;\, 0]$$

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto «del pavimento» o «floor»). Di conseguenza, il Coefficiente di indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti.

Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{\mathbf{d,m}} = \mathrm{NIfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\mathrm{NIfoi}_{m-2} - \mathrm{NIfoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice$_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

NIfoi$_{m-3}$ è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

NIfoi$_{m-2}$ è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{NIS_m} = \mathrm{NIfoi}_{m-1} * \left(\frac{\mathrm{NIfoi}_{m-1}}{\mathrm{NIfoi}_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero indice sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice «FOI senza tabacchi», il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto «Indice successivo») che succeda all'Indice «FOI senza tabacchi» con riferimento ai «BTP Italia». Ai fini del calcolo del Coefficiente di indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'«Indice successivo» rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo «reale" di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Il giorno 26 novembre 2018 la Banca d'Italia riceverà, dalle due banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 26 novembre 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 10 dicembre 2018.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Art. 7.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi agli anni finanziari dal 2019 al 2022, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «premio di fedeltà», di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A07559

DECRETO 21 novembre 2018.

Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. il questionario unico FC40U per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario e per i Comuni e Unioni di Comuni della Regione siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante - Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 3, comma I, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che dispone che, in ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al medesimo decreto, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, prevedendo, al comma 3, che la stessa dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le Unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, affidando alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. (già Società per gli Studi di Settore S.p.A.), il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che dispone che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, il quale prevede che, ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, la suddetta SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni e dalle province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;

Vista la lettera *e)* del medesimo art. 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificata dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera *b)* sono sottoposte alla commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione;

Visto l'art. 6 del richiamato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificato dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun Comune, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3;

Visto altresì, il medesimo art. 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo il quale, nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;

Visto l'art. 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che i questionari di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito intemet della SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A., disponendo, altresì, che con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili, dalla cui pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera *c)*;

Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 16 dicembre 2014, sostitutivo dell'accordo del 4 aprile 2013, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 27 settembre 2016, integrativo dell'accordo del 16 dicembre 2014, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Considerato che è stata ultimata la fase di elaborazione delle note metodologiche occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinazione dei relativi valori relativamente a tutte le finzioni fondamentali dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, come individuate dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018;

Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 23 novembre 2017, sostitutivo dell'accordo sancita in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 16 dicembre 2014, così come modificato dall'accordo del 27 settembre 2016, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visto in particolare il decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2018, n. 48, recante l'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018 relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle finzioni generali di amministrazione e controllo, alle finzioni di polizia locale, alle finzioni di viabilità e territorio, alle finzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 (*G.U.* Regione Siciliana 25 agosto 2017, n. 35, S.O. n. 29) che dispone l'applicazione, in ambito regionale, delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visto in particolare il novellato comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede che per «Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione dell'art. 1, comma 513 della legge 11 dicembre 2017, n. 232, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre, n. 216»;

Visto la nota della Regione Siciliana n. 19925 del 15 febbraio 2018 con la quale viene dato mandato alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. di avviare, a partire dal 15 marzo 2018, la somministrazione agli enti locali siciliani del questionario dalla stessa elaborato in collaborazione con IFEL;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio, approvato in via preliminare in data 4 ottobre 2018, recante l'aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2019 relativi alle finzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido;

Ritenuto di dover avviare, ai sensi del novellato comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la raccolta delle informazioni necessarie alla determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni della Regione Siciliana;

Ritenuto di dover avviare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

Considerato che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, un questionario unico da somministrare ai comuni, alle unioni di comuni ed alle comunità montane delle regioni a statuto ordinario e ai comuni e unioni di Comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard delle relative funzioni fondamentali come individuate dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. È reso disponibile sul sito intemet della SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A., con accesso dall'indirizzo http://www.opencivitas.it il nuovo questionario di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominato FC4OU - Questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario e per i Comuni e Unioni di Comuni della Regione Siciliana.

2. Il questionario di cui al comma 1 è restituito alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A., da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario e da parte dei Comuni e Unioni di Comuni della Regione Siciliana, interamente compilato con i dati richiesti.

3. La restituzione del questionario dovrà avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014, come integrata a seguito dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 27 settembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

18A07560

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 novembre 2018.

Modifiche al decreto 21 febbraio 2017, recante modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge, che prevede l'istituzione del registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge, che prevede che l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, è rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2017, recante modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2017;

Ritenuto necessario modificare l'art. 2, comma 1, lettera *b)* del predetto decreto, essendo variato l'indirizzo di posta certificata della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie di acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicato nell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto sopra richiamato, a cui possono essere trasmesse le istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione delle navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali nel Registro internazionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997;

Considerato, altresì, che all'art. 2, comma 1, del citato decreto, è erroneamente richiamato l'art. 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, in luogo dell'art. 1, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2017

1. All'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «all'art. 1-*bis*» sono sostituite dalla seguenti: «all'art. 1, comma 1-*bis*»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole «dg.vptm-div7@pec.mit.gov.it» sono sostituite dalle seguenti: «dg.tm@pec.mit.gov.it».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2018

Il Ministro: TONINELLI

18A07522

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 novembre 2018.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Zubsolv», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1799/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali dal 1° novembre al 30 novembre 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 17-19 gennaio 2018;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

ZUBSOLV

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 novembre 2018

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

ZUBSOLV

Codice ATC - Principio attivo: N07BC51 - Buprenorfina/Naloxone

Titolare: Mundipharma Corporation Limited

Cod. procedura EMEA/H/C/4407

GUUE 29 dicembre 2017

Indicazioni terapeutiche

Trattamento sostitutivo per dipendenza da farmaci oppioidi, entro un quadro di trattamento clinico medico, sociale e psicologico. Lo scopo del componente naloxone è scoraggiare l'uso improprio per via endovenosa. Il trattamento è indicato negli adulti e negli adolescenti di età superiore a quindici anni che hanno accettato di essere trattati per la dipendenza.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere somministrato sotto la supervisione di un medico esperto nella gestione di dipendenza/assuefazione da oppioidi.

«Zubsolv» non è intercambiabile con altri prodotti a base di buprenorfina, in quanto prodotti diversi a base di questo principio presentano biodisponibilità differenti. Pertanto, la dose in mg può variare tra i prodotti. Una volta identificata la dose appropriata per un paziente con uno specifico prodotto a base di buprenorfina, tale prodotto non deve essere cambiato con un altro prodotto.

Se un paziente ha cambiato tra prodotti a base di buprenorfina o prodotti contenenti buprenorfina e naloxone, possono essere necessari aggiustamenti della dose a causa delle potenziali differenze nella biodisponibilità (vedere paragrafi 4.4 e 5.2).

L'utilizzo di multipli delle tre presentazioni delle dosi di «Zubsolv» più basse per sostituire una qualsiasi delle tre presentazioni delle dosi più alte (ad es. nei casi in cui le presentazioni delle dosi più alte non sono temporaneamente disponibili) non è raccomandato (vedere paragrafo 5.2).

Precauzioni che devono essere prese prima del trattamento

Prima dell'inizio del trattamento, è necessario considerare il tipo di dipendenza da oppioidi (ad es. se si tratta di oppioidi a breve o a lunga durata), il tempo trascorso dall'ultima somministrazione e il grado di dipendenza. Per evitare di accelerare la sindrome da astinenza, il trattamento con buprenorfina/naloxone deve essere intrapreso solo quando sono evidenti chiari e obiettivi segni di astinenza (ad es., dimostrati da un punteggio che indica astinenza da lieve a moderata entità, in base alla scala clinica sull'astinenza da oppioidi (*Clinical Opioid Withdrawal Scale*, COWS)).

Per i pazienti con dipendenza da eroina o da oppioidi ad azione breve, la prima dose di buprenorfina/naloxone deve essere assunta quando compaiono segni di astinenza, ma non meno di sei ore dopo che il paziente ha assunto l'ultima dose di oppiacei.

Per i pazienti che ricevono metadone, la dose di metadone deve essere ridotta a un massimo di 30 mg/die prima di iniziare la terapia con buprenorfina/naloxone. La lunga emivita del metadone deve essere presa in considerazione quando si inizia il trattamento con buprenorfina/naloxone. La prima dose di buprenorfina/naloxone deve essere assunta solo quando compaiono segni di astinenza, ma non meno di ventiquattro ore dopo che il paziente ha assunto il metadone per l'ultima volta. La buprenorfina può far peggiorare i sintomi di astinenza in pazienti con dipendenza da metadone.

Prima di iniziare la terapia sono raccomandati test di funzionalità epatica e documentazione dello stato dell'epatite virale. I pazienti che risultano positivi al test dell'epatite virale, che ricevono medicinali concomitanti (vedere paragrafo 4.5) e/o soffrono di una disfunzione epatica preesistente, sono a rischio di lesione epatica accelerata. Il regolare monitoraggio della funzionalità epatica è raccomandato (vedere paragrafo 4.4).

I medici devono avvisare i pazienti che la via di somministrazione sublinguale è l'unica efficace e sicura via di somministrazione per questo medicinale (vedere paragrafo 4,4). La compressa deve essere collocata sotto la lingua fino alla completa dissoluzione. I pazienti non devono inghiottire o consumare cibo o bevande fino a quando la compressa non è completamente dissolta.

In genere la compressa di «Zubsolv» disgrega entro 40 secondi, tuttavia possono essere necessari 5-10 minuti affinché il paziente possa avvertire una totale scomparsa della compressa dalla bocca.

Se sono necessarie più compresse, queste possono essere assunte tutte alla stessa ora oppure suddivise in due porzioni; la seconda porzione deve essere assunta direttamente dopo che la prima porzione si è dissolta.

Confezioni autorizzate:

EU/1/17/1233/001 - AIC: 045779016/E - In base 32: 1CP228

0,7 mg - 0,18 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CARTA) - 30 compresse;

EU/1/17/1233/002 - AIC: 045779028/E - In base 32: 1CP22N

1,4 mg / 0,36 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CARTA) - 30 compresse

EU/1/17/1233/003 - AIC: 045779030/E - In base 32: 1CP22Q

2,9 mg / 0,71 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CARTA) - 30 compresse

EU/1/17/1233/004 - AIC: 045779042/E - In base 32: 1CP232

5,7 mg / 1,4 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CARTA) - 30 compresse

EU/1/17/1233/005 - AIC: 045779055/E - In base 32: 1CP23H

8,6 mg / 2,1 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CARTA) - 30 compresse

EU/1/17/1233/006 - AIC: 045779067/E In base 32: 1CP23V

11,4 mg / 2,9 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CARTA) - 30 compresse

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco (RMR).

La prescrizione del medicinale per il trattamento di disassuefazione degli stati di tossicodipendenza deve essere effettuata nel rispetto di un piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata.

18A07536

UNIVERSITÀ TELEMATICA «GIUSTINO FORTUNATO»

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 2018.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE ED IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota dell'Università n. 1985/g/18 del 23 luglio 2018 con la quale venivano inoltrate le determinazioni degli OO.GG. in ordine alla richiesta di revisione espressa dal Miur con lettera prot. 007238 del 4 giugno 2018;

Vista la comunicazione inviata con ulteriore nota prot. 0010417 del 10 agosto 2018 con la quale il MIUR, nell'insistere sui rilievi non accolti dai competenti organi dell'Università (delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 29 giugno 2018) chiede un riesame delle varie questioni che qui si trascrivono;

«*a)* quanto al mancato accoglimento dell'estensione del principio della parità di genere a tutti gli organi e strutture dell'Ateneo e dell'istituzione dei Comitati unici di garanzia, si osserva che la disposizione "programmatica" di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo, dello Statuto non appare sufficiente ad assicurare gli obiettivi cui sono preordinati gli atti ministeriali citati nella nota n. 7238 del 2018; si chiede pertanto un riesame della questione;

b) quanto al mancato accoglimento dell'invito all'introduzione del principio del vincolo del doppio mandato per i principali organi accademici, ove sia disposta la rinnovabilità delle cariche (il riferimento è, in particolare, al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico, relativamente a coloro che non sono membri di diritto, al Nucleo di valutazione, al Collegio dei revisori e ai direttori di Dipartimento), si ribadisce la raccomandazione tenendo conto che si stratta di un principio di buon governo e di trasparenza, che nella legge n. 240/2010 è previsto espressamente per le Università statali e che per i direttori di dipartimento di ogni tipo di Università è puntualmente previsto dall'art. 84, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

c) per quanto poi concerne le osservazioni concernenti i requisiti soggettivi per l'accesso alla carica di Rettore e la durata (e la rinnovabilità) del mandato rettorale (art. 11, comma 3, lett. *c)*, e art. 13, comma 1, dello Statuto), si ribadisce che il possesso della qualità di professore ordinario in servizio deve essere richiesto almeno al momento della nomina alla carica rettorale trattandosi di principio generale dell'ordinamento universitario che come tale, riguarda anche le università non statali (dr. art. 7, primo comma, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e che la possibilità per la stessa persona di svolgere più mandati triennali non tiene conto del principio generale dell'ordinamento universitario ricavabile dall'art. 2, comma 11 lett. *d)*, della legge n. 240 del 2010, per il quale la durata complessiva massima della carica rettorale non può essere superiore a sei anni. In entrambi i casi si chiede la riformulazione delle disposizioni».

Vista la deliberazione assunta in data 24 settembre 2018 con la quale il Senato accademico dell'Università ha stabilito, con la maggioranza del 100% dei voti, di non conformarsi ai rilievi;

Vista la deliberazione assunta in data 12 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Università ha deciso, con la maggioranza del 100% dei voti, di non conformarsi ai rilievi;

Visto l'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989;

Decretano:

È emanato, nel testo allegato, lo Statuto dell'Università telematica «Giustino Fortunato» che non prevede l'adeguamento ai rilievi ministeriali di cui alla nota n. 0010417 indicati in narrativa.

Benevento, 12 ottobre 2018

Il Rettore: SCALA

Il Presidente: LOCATELLI

STATUTO

(Emanato con Decreto congiunto del Rettore e del Presidente

del Consiglio di Amministrazione n. 80/2018 del 12/10/2018)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione e natura giuridica

1. È istituita l'Università Telematica "Giustino Fortunato", di seguito denominata Università o Ateneo, ai sensi del Decreto Ministeriale 13 aprile 2006.

2.L'Università è promossa e sostenuta dalla società E.F.I.R.O. s.r.l. (nel seguito denominata E.F.I.R.O.), che ne controlla il perseguimento dei fini istituzionali e provvede al monitoraggio dei relativi flussi finanziari.

3.L'Università è dotata di personalità giuridica privata e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia didattica, scientifica e gestionale. Essa si dà ordinamenti autonomi con proprio Statuto e propri Regolamenti.

4.La vigilanza sull'Università è esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (nel seguito denominato M.I.U.R.).

5.L'Università è abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 – Patrimonio e mezzi finanziari

1.Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Università sono destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che sono ad essa devoluti, a qualunque titolo, dal M.I.U.R., da E.F.I.R.O. e da enti pubblici e privati.

Art. 3 – Sede

1.L'Università ha sede legale ed operativa in Benevento.

2.L'Università, nell'ambito e per gli scopi istituzionali definiti nel presente Statuto, può costituire, sia in Italia che all'estero, altre sedi secondarie operative e poli decentrati.

Art. 4 – Principi generali

1.L'Università esplica le funzioni primarie della ricerca e della didattica, garantendo la libertà di ricerca e di insegnamento nei limiti previsti dalla normativa.

2.L'Università si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, indirizzando la propria attività alla costituzione di una cittadinanza democratica nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel nome dei valori largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli che base della Costituzione Italiana e alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. L'Università assicura pari opportunità tra uomo e donna.

3.L'Università organizza ed eroga la formazione superiore, master universitari e corsi di formazione e alta formazione, ai sensi dell'art. 6 della l. 341/90.

L'Università organizza ed eroga, altresì, corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale per i quali non è previsto il possesso di specifici titoli di studio. Essa può conferire a soggetti terzi, in tutto o in parte, la gestione delle attività strumentali e complementari all'erogazione di master, di corsi di formazione e di alta formazione e master e corsi del mondo scuola.

4.L'Università promuove, nei limiti delle norme vigenti, l'internazionalizzazione del sistema universitario, facilitando la mobilità dei docenti e degli studenti e il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici, idonei ad essere veicolati nella società globale.

5.L'Università sostiene la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che, nel solco della tradizione scientifica e culturale dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualità e del merito.

6.L'Università promuove la sperimentazione delle più innovative modalità didattiche e di ricerca e di interazione con gli studenti e garantisce, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, un'adeguata attività di tutoraggio, volta a rendere efficaci l'apprendimento e l'approfondimento attraverso la modalità telematica in modo prevalente.

7.L'Università ispira la propria attività ai valori fondamentali richiamati nel Codice etico.

8.La mancata osservanza dei principi contenuti nel codice etico espone il trasgressore alla comminazione di eventuali sanzioni.

9.Nei casi ritenuti meno gravi, se non ricorrono gli estremi dell'illecito disciplinare, il trasgressore viene richiamato in via riservata all'osservanza delle disposizioni violate; nei casi più gravi il richiamo dà luogo a sanzioni più severe in modo che se ne tenga conto nell'ambito dell'esercizio delle attività istituzionali. In particolare, il soggetto trasgressore è escluso dalle nomine, dagli incarichi e da qualunque elezione o designazione presso organismi interni all'Ateneo o presso istituzioni esterne per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Art. 5 – Fonti normative

1.L'Università assume come fonti normative di riferimento:

-i principi costituzionali

-le disposizioni normative e regolamentari sulla formazione universitaria per l'ordinamento degli studi

-il decreto ministeriale 17 aprile 2003 in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

-il presente Statuto e i Regolamenti in esso richiamati

-i regolamenti e le disposizioni deliberative emanate successivamente

-il Codice Civile

Art. 6 – Insegnamento-apprendimento e ricerca nell'e-learning

1.L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attività di insegnamento-apprendimento e di ricerca, che si avvalgono dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie dell'informazione e concorre in tal modo alla crescita culturale delle persone, favorendone la partecipazione consapevole alla costruzione del sapere nella nuova società delle conoscenze.

2.L'Università amplia l'offerta formativa superiore attraverso le modalità di erogazione dei saperi e di potenziamento della ricerca propri dell'e-learning, che apre nuovi scenari di confronto a docenti, tutor e studenti, superando barriere geografiche, sociali e culturali.

3.Rivolge una particolare attenzione a tutti coloro che sono interessati a investire nella propria formazione ma che per ragioni personali, economiche, sociali non possono partecipare all'attività didattica attraverso la propria presenza fisica in una sede universitaria.

4.L'Università può adottare iniziative volte alla formazione continua e permanente, anche attraverso Scuole di Specializzazione, Corsi di formazione e di Perfezionamento, Master di I e II livello ed attività propedeutiche all'insegnamento ed all'esercizio delle professioni. Essa può attivare iniziative editoriali, anche di tipo multimediale.

5.L'Università promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma, fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo delle tecnologie applicate ai processi d'insegnamento ed apprendimento in presenza e a distanza. L'Università può collaborare con altre Università italiane e straniere nonché con Organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca.

Art. 7 – Diritto allo studio

1.L'Università, in attuazione dei precetti costituzionali, delle vigenti norme di legge in materia e nell'ambito delle proprie competenze, promuove il diritto allo studio e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2.L'Università promuove, soprattutto attraverso l'utilizzo di strategie didattiche basate sulla tecnologia, il successo formativo con percorsi personalizzati, tendenti all'orientamento e alla valorizzazione delle potenzialità e delle competenze.

3.L'Università adotta le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo, attraverso la predisposizione di specifiche tecnologie, secondo quanto raccomandato dall'attuale normativa in materia di accessibilità, con particolare riferimento alla legge del 9 gennaio 2004, n. 4.

Art. 8 – Internazionalizzazione e mobilità

1.L'internazionalizzazione costituisce un obiettivo strategico che l'Università intende perseguire riconoscendo la propria appartenenza allo spazio Europeo dell'istruzione superiore e della ricerca.

2.L'Ateneo favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti per lo scambio di

conoscenze scientifiche e di esperienze formative.

CAPO II - ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 9 – Organi dell’Università

1.Sono Organi di governo :

a) il Consiglio di Amministrazione

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione

c) il Rettore

d) il Senato Accademico

e) il Direttore Amministrativo

2.Sono Organi accademici:

a) i Consigli di Facoltà

b) i Presidi

c) i Consigli di Corsi di Studi

d) il Coordinatore del consiglio del Corso di studi

e) i Dipartimenti

f) il Consiglio di Dipartimento

g) il Direttore di Dipartimento

3.Sono Organi di vigilanza e controllo:

a) Il Nucleo di Valutazione

b) Il Collegio dei Revisori dei Conti

c) il Collegio di disciplina

d) la Commissione di valutazione dei docenti e dei ricercatori alla stregua dell’art. 6 della legge 240/2010

4.Sono Organi del Sistema di Qualità:

a) il Presidio di Qualità

b) la Commissione Paritetica

c) il Gruppo di gestione della qualità

5.Le assemblee collegiali degli organi dell'Università possono avvenire anche per via telematica, ovvero attraverso sistemi di tele/videoconferenza, mediante i quali sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 10 – Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1.Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il rappresentante legale di E.F.I.R.O.

b) il Rettore

c) n. 9 consiglieri designati da E.F.I.R.O.

2.Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, su proposta di E.F.I.R.O., il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università fra i membri nominati da E.F.I.R.O.

3.Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4.I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato.

5.Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con funzione di segretario e con voto consultivo, il Direttore Amministrativo, che per la verbalizzazione delle sedute, può farsi coadiuvare da un funzionario amministrativo, appositamente da egli designato.

6.Possono, inoltre, essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e/o privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.

7.L'eventuale mancata designazione di una o più rappresentanti di E.F.I.R.O. e/o di altri rappresentanti, non inficia la validità di costituzione del Consiglio; essi pertanto vanno espunti dal calcolo del quorum sia strutturale e sia funzionale.

8.Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice.

9.Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente; quelle relative alle modifiche di Statuto e all'approvazione dei principali Regolamenti, di cui al successivo art.11, c.3, lettere v), x), z), gg) sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti.

10.Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.La convocazione deve riportare l'ordine del giorno ed essere inviata ai componenti del Consiglio, di norma, almeno 5 giorni prima dell'adunanza con qualsiasi mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail; in casi di urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno e per i casi di estrema urgenza la convocazione può avvenire "ad horas".

12.Ad ogni scadenza del mandato, E.F.I.R.O., di norma almeno un mese prima, attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata nomina il consiglio uscente resta validamente in carica fino al suo rinnovo ed agisce con tutti i poteri previsti dal presente Statuto.

13.Le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza, o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

14.Le riunioni del Consiglio di amministrazione e le relative deliberazioni devono essere trascritte su apposito libro numerato progressivamente in ogni pagina, preventivamente bollata in ogni foglio e vidimata dall'ufficio del registro o da un notaio ai sensi dell'art. 2215 cc. Il libro suddetto può essere formato e tenuto anche con strumenti informatici.

Art. 11 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1.Spettano al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione per il governo dell'Università. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2.Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli di Facoltà per le valutazioni di ordine scientifico e didattico.

3. Il Consiglio di Amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi
b) approva, sentito E.F.I.R.O., il piano strategico e il piano programmatico
c) nomina, su proposta dell'E.F.I.R.O., il Rettore scelto tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro
d) può nominare tra i professori, su conforme parere del Rettore, un Prorettore che esercita le funzioni del Rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica
e) nomina, su conforme decisione di E.F.I.R.O., il Direttore Amministrativo scelto tra dirigenti pubblici e privati, ovvero tra manager o esperti del settore italiani e stranieri
f) nomina il Presidente ed i membri del Nucleo di Valutazione Interno e del Collegio dei Revisori dei Conti ed approva il regolamento di funzionamento
g) nomina due soggetti da aggregare al Nucleo di Valutazione per la valutazione di docenti e ricercatori ai sensi

dell'art. 6 della legge 240/2010
h) nomina i membri del Presidio di Qualità e della Commissione Paritetica (i rappresentanti degli studenti vengono nominati sulla base di apposito regolamento)
i) approva, su conforme parere di E.F.I.R.O. il bilancio previsionale e il conto consuntivo
j) approva, sulla base di apposito e specifico budget stabilito da E.F.I.R.O., i ruoli organici del personale docente e ricercatore e decide in ordine alla loro assunzione, ivi comprese quelle dei docenti a contratto, applicando la normativa generale universitaria stabilita dalla legge 240/2010
k) stabilisce il fondo di incentivazioni per docenti e ricercatori strutturati
l) approva, sulla base di apposito e specifico budget stabilito da E.F.I.R.O., i ruoli organici del personale tecnico – amministrativo (ivi compresi i dirigenti) sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative, definendone l'organigramma che individua i vari uffici, i ruoli e le competenze del personale e adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti
m) assume i provvedimenti relativi all'assunzione del personale e al trattamento giuridico ed economico, nel rispetto dei limiti di bilancio
n) delibera, sentito il Senato Accademico, l'istituzione e l'attivazione di nuovi Corsi di studio, nonché la loro modifica o disattivazione e ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente
o) definisce la Carta dei servizi e il Contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore
p) destina, su conforme decisione di E.F.I.R.O., i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, anche tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche
q) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio
r) delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di lauree honoris causa, nonché nei limiti delle somme apposite di bilancio, il conferimento di premi e borse di studio
s) delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati
t) decide sulle questioni patrimoniali dell'Università e delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio
u) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive
v) delibera lo Statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente e sulla scorta di parere positivo di E.F.I.R.O. ed approva i Regolamenti in esso richiamati
w) approva il Regolamento per i docenti
x) delibera i Regolamenti dell'Università ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge 168/89, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo, nonché per i Regolamenti delle Facoltà deliberati dai rispettivi Consigli di Facoltà
y) può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi
z) delibera, su proposta del Senato Accademico, il Regolamento didattico di Ateneo e quello per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti
aa) determina, sentito E.F.I.R.O. e su proposta del Direttore Amministrativo, tutti i compensi per il personale docente, tecnico amministrativo e qualsiasi organo dell'Università o soggetto quando la misura non sia regolata da disposizioni normative inderogabili
bb) delibera, sentito il Senato Accademico, la costituzione dei Dipartimenti e/o Centri Dipartimentali
cc) nomina i Presidi di Facoltà e i Direttori di dipartimento e dei Centri Interdipartimentali che durano in carica un triennio
dd) definisce, su conforme decisione di E.F.I.R.O., le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei

professori di ruolo e dei ricercatori, dei docenti a contratto, ivi compresi i tutor ed esperti linguistici

ee) delibera in merito alla nomina dei tutor, collaboratori ed esperti linguistici e alla stipula dei relativi contratti

ff) definisce annualmente l'entità del fondo da destinare alla ricerca, ai convegni e alle pubblicazioni da erogare in base ad apposite discipline

gg) delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità secondo le normative vigenti. In particolare, delibera il Regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, quello relativo ai compiti ed al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale tecnico amministrativo

hh) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi

ii) delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente

jj) delibera l'attivazione o disattivazione di singoli corsi di studio su proposta del Senato Accademico

kk) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'istituzione di nuove Facoltà, nuovi Corsi di Studi e nuovi Dipartimenti

ll) delibera, sentito il Senato Accademico, il Codice Etico e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente

Art. 12 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

1.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

a) ha la rappresentanza legale dell'Università, anche ai fini del D. Lgs 81/2008

b) convoca e presiede il Consiglio stesso

c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Senato Accademico

d) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione

e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica

f) adotta, in caso di necessità e/o di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica

Art. 13 – Rettore

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di E.F.I.R.O.; dura in carica 3 anni e può essere confermato.

Il Rettore:

a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici
b) sovrintende all'attività didattica e scientifica, riferendone periodicamente al Consiglio di Amministrazione
c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione
d) convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione
e) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi

f) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche
g) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalità telematica, curando l'interazione fra docenti, tutor e studenti
h) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta
i) esercita, d'intesa con il Presidente, l'attività disciplinare sul corpo docente e ricercatore, ed autonomamente sugli studenti, nei limiti della normativa vigente
j) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica, dello stesso organo
k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto

2.Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.

3. Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 14 – Composizione del Senato Accademico

1.Il Senato Accademico è composto:

a. dal Rettore che lo presiede
b. dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
c. dai Presidi di Facoltà
d. dai Direttori dei Dipartimenti
e. da un docente di prima fascia
f. da un docente di seconda fascia
g. da un ricercatore
h. da un'unità del personale Tecnico – amministrativo
i. da un rappresentante degli studenti eletto ai sensi del regolamento
j. dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo, il quale esercita le funzioni di Segretario verbalizzante; per la verbalizzazione, può farsi coadiuvare da un funzionario amministrativo appositamente da egli designato.

2.I componenti di cui ai punti a, b e j sono membri di diritto.

3.I componenti dal punto c al punto h sono designati da E.F.I.R.O.

4.la mancata designazione di uno o più dei componenti di cui al comma 1, non influisce sul quorum strutturale e funzionale dell'organo.

Art. 15 – Competenze del Senato Accademico

1.Il Senato Accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca che non siano riservate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

2.In particolare il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università

b) formula proposte in merito agli indirizzi dell'attività didattica e di ricerca
c) delibera il Regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, su proposta dei Consigli di Facoltà e sentito il Consiglio di Amministrazione
d) formula pareri e proposte in ordine all'adozione ed alla modifica dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze
e) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche delle Facoltà e dei Dipartimenti, l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari, nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Università
f) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle Facoltà, l'attivazione di incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato a docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e/o a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera, estranei al corpo accademico dell'Università;
g) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle Facoltà, l'attivazione di contratti aventi per oggetto lo svolgimento di attività di tutoraggio agli studenti a soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line
h) esprime parere sull'istituzione di Master di I e II livello, Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento proposti dai Consigli di Facoltà
i) propone al Consiglio di Amministrazione il Regolamento delle attività di informazione e orientamento destinate agli studenti
j) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche
k) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di nuove Facoltà, di nuovi Corsi di studio e di nuovi curricula, nei limiti del bilancio e nel rispetto della normativa vigente
l) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto
m) definisce i contenuti dei Corsi di Studio deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti anche in relazione alle Classi di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
n) valida e certifica il contenuto dei Corsi di studio di cui alla lettera precedente, ed il relativo materiale didattico videoregistrato ed i servizi offerti
o) approva il Manifesto generale degli studi
p) con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, adotta la Carta dei servizi, che deve anche indicare la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizio offerti, oltreché le indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003
q) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla istituzione delle Facoltà e dei Dipartimenti nonché in merito al loro regolamento interno
r) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla modifica e disattivazione delle Facoltà, dei Corsi di studio, o di Corsi post-universitari, nonché dei relativi ordinamenti didattici
s) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione a proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra attività formativa offerta e dei relativi contenuti
t) esprime pareri e formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio e alla valutazione della carriera pregressa degli studenti
u) propone al Consiglio di Amministrazione i progetti di ricerca e ne organizza la realizzazione
v) programma le attività didattiche dei Corsi di studio e delle altre attività formative
w) approva il Regolamento didattico di Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione
x) approva il Regolamento generale di Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione
y) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione sulle modifiche di Statuto e sull'adozione e

modifiche del Codice Etico

3.Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, di norma, ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti.

CAPO III STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 16 – Facoltà

1.La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Facoltà è così composto:

- il Preside
- i professori di ruolo di prima e di seconda fascia
- i professori straordinari ex art. 1, c.12 legge 240/2010
- i ricercatori universitari in ragione di uno ogni quattro ricercatori della Facoltà, con un minimo di uno
- i professori a contratto in ragione di uno ogni quattro
- un rappresentante degli studenti

3.Funge da segretario un Professore di ruolo o un ricercatore strutturato.

Art. 17 – Preside

1.Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e ne coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà.

2.In caso di attivazione di una sola Facoltà le funzioni di Preside della Facoltà sono svolte dal Rettore.

3.In particolare il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento per quanto attiene alle attività didattiche

c) verifica la qualità del materiale didattico posto in piattaforma, ne richiede il periodico aggiornamento e cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, avvalendosi della collaborazione dei docenti responsabili dei Corsi di studio e coordinando le attività dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

d) è membro di diritto del Senato Accademico

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento

4.Il Preside di Facoltà è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo dell'Università, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 18 – Consiglio di Facoltà

1.Al Consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente Ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente Statuto conferisce ad altri organi.

2.In particolare il Consiglio di Facoltà

a) delibera, nell'osservanza della Legge e del presente Statuto, il Regolamento della Facoltà, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione

b) delibera su tutte le questioni inerenti ai Corsi di studio della Facoltà

c) programma e organizza l'attività didattica in modo vincolante per i docenti e per i tutor, nel rispetto della libertà di insegnamento; verifica la qualità del materiale didattico posto in piattaforma, ne richiede il periodico aggiornamento; coordina lo svolgimento delle attività didattiche in conformità con le disposizioni ministeriali

d) formula proposte al Senato Accademico in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati, sentiti i dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei rispettivi tutor

e) individua e aggiorna periodicamente fattori di qualità del servizio relativi all'attività didattica, cui uniformare il contenuto e le prescrizioni contenute nella Carta dei servizi

f) adotta criteri e linee guida per le valutazioni delle carriere pregresse degli studenti in ingresso e ne valuta l'attribuzione dei corrispondenti CFU, stabilendo gli eventuali debiti formativi alla stregua delle istruttorie predisposte dagli uffici universitari. In merito può delegare una o più commissioni costituite dai docenti

g) provvede alla nomina dei cultori della materia

h) adotta criteri generali per la costituzione delle commissioni di esame

i) propone l'istituzione di Master di I e II livello di Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento

l) delibera il calendario delle attività didattiche

m) formula proposte per il conferimento delle lauree "honoris causa" e del titolo di Professore Emerito ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n.1592

Art. 19 – Dipartimenti

1.All'organizzazione delle attività di didattica e di ricerca sono preposti i dipartimenti.

2.I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo.

3.Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca
b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura
c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito
d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti
4.Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore

b) il Consiglio di Dipartimento

5.Il Dipartimento potrà essere costituito allorquando sia stato raggiunto un numero di docenti non inferiore a trentacinque tra professori di prima e seconda fascia, di ruolo, e ricercatori confermati e ricercatori a tempo determinato.

6.Il Dipartimento, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo alla costituzione, assumerà le competenze della Facoltà; contestualmente vengono disattivate le Facoltà e i rispettivi organi indicati agli artt. 16, 17 e 18.

Art. 20 – Direttore di Dipartimento

1.La nomina del Direttore di Dipartimento spetta al Consiglio di Amministrazione.

2.Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.

3.Il Direttore:

a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere

b) propone gli orientamenti generali di ricerca e di didattica

c) sovrintende al funzionamento del dipartimento

d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento

e) è membro di diritto del Senato Accademico

f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'ateneo

Art. 21 – Consiglio di Dipartimento

1.Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede, dai docenti afferenti e da rappresentanti degli studenti e di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti.

2.Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. In particolare:

a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti,

e dei collaboratori all'attività di ricerca

b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio di Amministrazione

c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca

d) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca, ove istituiti

e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione

f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento

g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica

h) adotta a maggioranza un proprio Regolamento e lo invia, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione

Art. 22 – Consiglio di Corso di Studi

1.Il Consiglio del Corso di Studi, per quanto di sua competenza:

a) coordina l'attività didattica

b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti

c) sperimenta nuove modalità didattiche

d) formula proposte e pareri al Consiglio di Facoltà

e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Facoltà

2.Fanno parte del Consiglio:

a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del Corso

b) i ricercatori confermati e i ricercatori a tempo determinato ai quali è conferito un corso di insegnamento

c) i coordinatori dei Tutor

d) un rappresentante degli studenti

3.Le modalità di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alla lettera d) del comma precedente sono stabilite da regolamento.

Art. 23 – Strutture amministrative e Direttore Amministrativo

1.L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

2.Alla direzione della struttura amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo.

3.Il Direttore Amministrativo è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi fornitigli dal Consiglio di Amministrazione:

4.Il Direttore Amministrativo in particolare:

a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui è preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale

b) affida gli obiettivi ai responsabili di ciascuna delle aree amministrative

c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; specificamente stipula: i contratti per prestazioni occasionali relativi a collaborazioni e consulenze; i contratti per l'affidamento di servizi in outsourcing; i contratti e le convenzioni per il supporto delle attività di orientamento e della segreteria studenti; i contratti e le convenzioni per l'affidamento a centri, società o enti di formazione per la promozione delle attività dell'Università sul territorio nazionale

d) emette, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente al Presidente gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili delle macroaree e delle aree nonché dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia

f) predispone, d'intesa con il Presidente, il bilancio di Ateneo di previsione annuale e il bilancio di Ateneo di esercizio

g) predispone, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Presidente e il Rettore, il bilancio sociale

h) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro

i) partecipa alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto

l) coordina le strutture decentrate

m) esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti.

5.L'incarico di Direttore Amministrativo è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di

collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti ed i doveri del Direttore amministrativo ed il relativo trattamento economico che è determinato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente dell'Università o di altro Ateneo, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

6. E' istituita la funzione di Direttore Amministrativo Vicario che coadiuva il Direttore Amministrativo nella complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. È nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di E.F.I.R.O.; dura in carica 3 anni e può essere rinnovato. Il Direttore Amministrativo Vicario partecipa alle riunioni degli Organi di Governo per coadiuvare il Direttore Amministrativo.

CAPO IV - ORGANI CONSULTIVI DI VERIFICA E CONTROLLO

Art. 24 – Nucleo di Valutazione

1.Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno agli studenti meritevoli, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2.Il Nucleo di Valutazione ha altresì competenza ad esprimersi, in base alle direttive ANVUR, in materia del sistema AQ di Ateneo.

3.Il Nucleo di Valutazione, affiancato da due componenti docenti, anche esterni all'Università, appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione, costituirà la *"Commissione di Valutazione delle attività di professori e ricercatori strutturati ex art. 6, c.14 della legge 240/2010"*; la valutazione andrà effettuata ai sensi e per gli effetti del "Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l'Università".

4.Il Nucleo di Valutazione, la cui composizione è determinata dal Consiglio di Amministrazione, è costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri particolarmente esperti, di cui almeno tre esterni all'Università. La nomina del Presidente e dei componenti spetta allo stesso Consiglio di Amministrazione. L'Università provvede al personale e ai servizi di supporto alle attività del Nucleo.

5.L'Università assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

6.I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 25 – Collegio dei Revisori dei Conti

1.La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un Collegio di Revisori dei Conti.

2.Tale Collegio è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, nominati tra gli iscritti al registro

dei Revisori Contabili.

3.Il Consiglio di Amministrazione, su proposta di E.F.I.R.O., nomina i suddetti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 26 – Collegio di disciplina

1. Al Collegio di disciplina sono attribuite competenze istruttorie in materia di procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari. Esso opera nel rispetto del contraddittorio.

2. Il Collegio è composto da tre professori ordinari, di cui due esterni, tutti in regime di tempo pieno.

3. I componenti del Collegio sono così nominati:

- il componente interno viene nominato a seguito di elezione;

- i componenti esterni vengono nominati con decreto del Presidente e del Rettore, su proposta del Consiglio di amministrazione, durano in carica due anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4.Il Collegio delibera a maggioranza dei voti dei componenti.

5.L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

6.Il Collegio di disciplina, udito il Rettore, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

7.Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Rettore, su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento e ciò conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

8.Il procedimento si estingue nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di avvio dello stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

9.La titolarità del potere disciplinare, nei casi di illeciti commessi dal Rettore, spetta al Decano dell'Ateneo.

Art. 27 – Gradazione delle sanzioni

Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

- la censura
- la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno
- la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni

Art. 28 – Commissione di Valutazione ex lege 240/2010

I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti è di competenza della Commissione costituita ai sensi e per gli effetti del precedente art. 24 c.3.

Art. 29 – Commissione Paritetica

Composizione:

1.La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Presidente di Corso di Studio) e da un componente Studente (rappresentante degli studenti in seno al singolo Corso di Studio) per ciascun Corso di Studio.

2.La Commissione è composta da un Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione tra i Professori di I o di II fascia afferenti ad uno dei Corsi di Studio della Facoltà.

3.Nel caso in cui un docente afferisca a più Corsi di Studio, questi può essere designato quale possibile componente solo da un Corso di Studio.

La Commissione provvede a:

a) verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico

b) esprimere i pareri previsti dalla normativa vigente

4.La Commissione viene istituita anche a tutela dei diritti degli studenti, pertanto provvede eventualmente a segnalare ai responsabili dei Corsi di Studio, al Rettore e al Presidio di Qualità, l'avvenuto accertamento di anomalie.

5.Il funzionamento è disciplinato con apposito regolamento.

Art. 30 – Presidio di Qualità

1.Il Presidio della Qualità organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo relativamente ai servizi erogati, alla didattica e alla ricerca. Svolge funzioni di consulenza per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca e supporta i Corsi di Studio, i loro Referenti e i Direttori di Dipartimento per le attività comuni di monitoraggio

della qualità della formazione e della ricerca e per le attività di implementazione degli interventi per il miglioramento della qualità della formazione e della ricerca.

2.Il Presidio, in relazione alla numerosità e alla complessità delle attività didattiche e di ricerca, può essere costituito da un numero di membri che varia da 5 a 7. In ogni caso devono farne parte almeno due docenti, anche a contratto, e/o ricercatori. La nomina dei componenti del Presidio è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 – Gruppo di gestione della qualità dei CdS

1.All'interno di ciascun corso di studi viene costituito il gruppo di Gestione della qualità che provvede all'assicurazione della qualità nel CdS nonché al riesame dei vari interventi messi in essere dai corsi di studio sulla base delle indicazioni del presidio di qualità e della commissione paritetica al fine di verificare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi perseguiti o individuare le eventuali motivazioni di un mancato o parziale raggiungimento.

2.Il Gruppo di riesame verifica e valuta gli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di studi; verifica e individua gli obiettivi dell'impianto generale del corso di studi con cadenza annuale e pluriennale.

CAPO V - PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Art. 32 – Personale docente

1.L'Università recluta il personale docente e ricercatore strutturato applicando la normativa generale universitaria stabilita dalla legge 240/2010 e successive modificazioni.

2.Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori e dei ricercatori strutturati sono osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle università statali.

3.Contratti per attività didattica possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

Tali incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato e di durata variabile, rinnovabili, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università. Da tali contratti devono risultare:

a)l'espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente

b) l'autonomia didattica del docente

c) la predeterminazione consensuale dell'orario e degli impegni di lavoro

d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attività didattica, compresi gli esami

e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita

f) la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi, previa autorizzazione se richiesta

4.I professori e i ricercatori di ruolo sono assunti mediante contratto di diritto privato. La nomina dei professori a contratto spetta al Consiglio di Amministrazione e viene effettuata con contratto di collaborazione.

5.Ai professori e ai ricercatori universitari strutturati spetta un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università statali provvisti della medesima anzianità di servizio. Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza i professori di ruolo e i ricercatori sono iscritti, come previsto dalla legge 243/1991, alla gestione di riferimento dei corrispondenti professori e ricercatori delle Università statali.

6.Ai fini del trattamento di quiescenza ai professori di ruolo e ai ricercatori si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con DPR 29.12.1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

7.Ai fini del trattamento di previdenza ai professori e ai ricercatori di cui al precedente comma 5 si applica lo stesso trattamento di previdenza e assistenza previsto per i dipendenti delle Università statali.

Art. 33 – Tutor, collaboratori linguistici ed informatici

1.L'interazione continua fra studenti e Università è garantita dai tutor, soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line.

2.Il contratto dei tutor è disciplinato da apposito regolamento proprio per il personale di collaborazione alla docenza universitaria. La nomina dei tutor spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e le Facoltà interessate.

3.Alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere e dell'informatica di base, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, provvede, anche mediante accordi con organizzazioni private altamente qualificate che mettano a disposizione dell'Università esperti di lingua madre, in possesso di requisiti adeguati alle funzioni da svolgere e di idonee qualificazione e competenza.

Art. 34 – Personale tecnico-amministrativo

1.L'Università, per l'espletamento dei servizi, si avvale di personale tecnico-amministrativo.

L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo.

2.Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dai contratti di lavoro aziendale di diritto privato.

CAPO VI – STUDENTI

Art. 35 – Studenti

1.Sono studenti dell'Università coloro che risultano regolarmente iscritti alle attività formative della stessa.

2.Agli studenti viene garantito il diritto di accedere ai servizi e alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione, purché siano in regola con il pagamento delle tasse.

3.Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali.

Art. 36 – Tasse e contributi

1.Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le tasse ed i contributi a carico degli studenti.

2.Gli studenti possono essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 – Modifica statuto e regolamenti

1.La modifica e/o integrazione del presente Statuto viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su parere conforme di E.F.I.R.O.

Art. 38 – Disposizioni transitorie

1.Fino al momento della costituzione dei dipartimenti, la programmazione e il coordinamento dell'attività scientifica spetta alle Facoltà istituite.

2.Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione all'albo dell'Ateneo, a meno che non sia diversamente disposto nei provvedimenti di approvazione.

Art. 39 – Disposizioni finali

1.Qualora l'Università dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni suo cespite ed eventuale sua attività patrimoniale in corso, sono devolute alla E.F.I.R.O.

2.Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

18A07512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Avviso relativo all'adozione delle varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana

Si rende noto che il Segretariato generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ha emanato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, i decreti di adozione delle varianti al Piano di stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, di seguito riportati:

n. 586 dell'8 ottobre 2018 adozione della variante al Piano di stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente ai settori di territorio dei comuni di Carife (AV), Fragneto Monforte (BN), Mirabella Eclano (AV), San Leucio del Sannio (BN) Ceppaloni (BN) e Vallata (AV).

n. 587 dell'8 ottobre 2018 adozione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente ai settori di territorio dei comuni di Giugliano di Napoli (NA) - loc. via Madonna del Pantano, 146; Napoli - loc. via Salita della Grotta, 24; Baiano e Avella (AV).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito *web* istituzionale www.ildistrettoidrogeograficodellappenninomeridionale.it e depositati presso la sede di Caserta dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

18A07524

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo ai libretti di risparmio postale Smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che, a partire dal 26 novembre 2018 e fino al 31 gennaio 2019, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), rende disponibile una nuova offerta *supersmart* «Rinnova», della durata di cinquecentoquaranta giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,60%, attivabile sulle somme provenienti da offerte *supersmart* scadute nel periodo compreso tra il 1° novembre 2018 ed il 31 gennaio 2019.

Sempre a partire dal 26 novembre 2018, la CDP S.p.A. rende disponibile una nuova offerta *supersmart* - destinata ai titolari del libretto Smart - che consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio libretto Smart per la durata di centottanta giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,40%.

Le somme depositate sul libretto Smart e non accantonate sono remunerate al tasso base *pro tempore* vigente, ad oggi pari allo 0,001%.

Viene contestualmente interrotta l'offerta *supersmart* - destinata ai titolari del libretto Smart - che consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio libretto Smart per la durata di trecentosessanta giorni, resa disponibile a far data dal 5 luglio 2018.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito *internet* della CDP S.p.A. www.cdp.it

18A07565

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Soppressione del vice Consolato onorario in Quilmes (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 16 gennaio 2019, il vice Consolato onorario in Quilmes (Argentina), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in La Plata è soppresso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2018

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A07513

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Seattle (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig. Elisabetta Valentini, console onorario in Seattle (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco e restituzione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD, presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'U.E., dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco;

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2018

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A07514

Rilascio di *exequatur*

In data 15 novembre 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Giovanna Biamonti, console onorario di Spagna in Ventimiglia.

18A07518

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clindacyn»

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario CLINDACYN:

20 compresse da 75 mg - A.I.C. n 102391012;

30 compresse da 75 mg - A.I.C. n. 102391024;

80 compresse da 75 mg - A.I.C. n. 102391051;

20 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 102391036;

30 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 102391048;

80 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 102391063,

di cui è titolare Intervet Productions S.r.l., via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (LT), è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

18A07493

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Con decreto n. 151 del 30 ottobre 2018, è revocata, su rinuncia della ditta IZO S.r.l., via San Zeno n. 99/A - 25124 Brescia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

AMPIXIL 20 g/100 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini e suini - A.I.C. n. 102413010;

AMPIXIL 100 g polvere per soluzione iniettabile per bovini e suini - A.I.C. n. 102413022;

BRONCOBIOTIC 250 mg/ml + 5 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102005028;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102005016;

CORTYZONE 2 mg/ml, soluzione iniettabile per cani e gatti, flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104454018;

IZOMETAZINA 400 mg/ml di sulfametazina sodica, soluzione iniettabile per bovini, ovini, suini, equini, cani e gatti, soluzione orale per polli, tacchini, anatre, oche, flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102031022;

IZOSTREPTOMICINA polvere per soluzioni iniettabili:

flacone 20 ml - A.I.C. 102041023;

flacone 250 ml - A.I.C. 102041011;

IZOPENICILLINA tipo forte pomata antimastitica, scatola contenente 12 siringhe da 5 g - A.I.C. n. 102035021;

TOTABI soluzione iniettabile ed orale per cani ed animali da pelliccia, flacone da 100 ml - A.I.C. 104488010.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07494

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Qivitan LC 75 mg» unguento intramammario per vacche in lattazione.

Estratto decreto n. 152 del 31 ottobre 2018

Procedura decentrata n. UK/V/0641/001/DC.

Medicinale veterinario QIVITAN LC 75 mg unguento intramammario per vacche in lattazione.

Titolare A.I.C.: Livisto Int'l, S.L. Av. Universitat Autònoma 29, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden - Bösensell (Germania), oppure Industrial Veterinaria S.A., Esmeralda 19, Esplugues de Llobregat 08950 Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatole di cartone da 3 siringhe e 3 salviette detergenti - A.I.C. n. 105099042;

scatole di cartone da 12 siringhe e 12 salviette detergenti - A.I.C. n. 105099016;

scatole di cartone da 24 siringhe e 24 salviette detergenti - A.I.C. n. 105099028;

scatole di cartone da 36 siringhe e 36 salviette detergenti - A.I.C. n. 105099030.

Composizione: ogni siringa preriempita da 8 g contiene:

principio attivo: cefquinome 75 mg (come solfato di cefquinome 88,92 *mg)*;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (vacche in lattazione).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della mastite clinica nella vacca in lattazione causata dai seguenti microrganismi sensibili al cefquinome: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Staphylococcus aureus* ed *Escherichia coli*.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 4 giorni;

latte: 5 giorni (120 *ore)*.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A07495

Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Metacam».

Estratto provvedimento n. 775 del 25 ottobre 2018

Titolare dell'importazione parallela: Four Pharma CRO S.r.l.

Specialità medicinale: METACAM sospensione orale per gatti e porcellini d'India - N.I.N. 105309.

Confezioni autorizzate: 1.

Importatore: Four Pharma CRO S.r.l.

Medicinale: «Metacam» 0.5 mg - sospensione orale.

Confezione: 0.5 mg/ml - flacone da 15 ml.

N.I.N.: 105309-013.

Regime di dispensazione: RR - ricetta medico veterinaria ripetibile.

La confezione del prodotto in oggetto deve essere posta in commercio così come autorizzata con decisione dell'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha validità dalla data della decisione dell'Unione europea.

18A07496

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincophar 400 mg/ml» soluzione per uso in acqua da bere per polli.

Estratto provvedimento n. 783 del 29 ottobre 2018

Medicinale veterinario LINCOPHAR 400 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli.

Confezioni:

flacone in polietilene ad alta intensità da 1 l - A.I.C. n. 104923014;

flacone in polietilene ad alta intensità da 5 l - A.I.C. n. 104923026.

Titolare A.I.C.: Ecuphar Veterinaria S.L.U., Avenida Río de Janeiro, 60-66, planta 13 08016-Barcellona (Spagna).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB, C.I.1.b: più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo destinate ad attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell'Unione. Il medicinale non rientra nel campo d'applicazione per il procedimento, ma le modifiche attuano le conclusioni del procedimento e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non è tenuto a presentare nuove informazioni complementari.

Si autorizzano le modifiche delle sezioni del RCP, come di seguito descritte:

4.3 Controindicazioni

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

4.9 Posologia e via di somministrazione

5.1 Proprietà farmacodinamiche

5.2 Informazioni farmacocinetiche

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati conformi alla suddetta variazione.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Gli stampati (RCP, foglietto illustrativo, etichetta del confezionamento interno ed esterno) dei nuovi lotti del medicinale non ancora rilasciati devono essere aggiornati con le suddette modifiche entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A07497

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Domitor»

Estratto provvedimento n. 794 del 31 ottobre 2018

Medicinale veterinario DOMITOR

Confezioni: A.I.C. n. 100103

Titolare dell'A.I.C.: Orion Corporation Animal Health Division, ESPOO Orionintie 1, FI 02200, Vantaa, Finlandia.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB, B.II.f.1.b.2: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Dopo la prima apertura (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizza la variazione come di seguito descritta:

estensione del periodo di validità in uso del prodotto medicinale a tre mesi.

Per effetto della suddetta variazione, si modifica il punto 6.3 dell'RCP deve essere modificato come segue: 6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: tre mesi.

La suddetta modifica dovrà essere riportata ai punti corrispondenti del foglietto illustrativo e dell'etichettatura.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A07498

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 2% liquida Pagnini».

Estratto provvedimento n. 803 del 31 ottobre 2018

Specialità medicinale per uso veterinario FLUMECHINA 2% LIQUIDA PAGNINI.

Confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102830015;

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 102830027;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102830039.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì (FC).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB-A.2 b Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale - C.I.z. Aggiornamento degli stampati al QRD *template* vers 2017.

Si autorizzano le modifiche richieste: modifica della denominazione del medicinale veterinario da «Flumechina 2% liquida Pagnini» a «Flumechina 2% liquida Chemifarma» soluzione orale per uccelli da gabbia e da voliera e colombi viaggiatori e l'adeguamento degli stampati al QRD *template* versione 2017.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati conformi alla suddetta variazione.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A07499

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Paracox-5» sospensione per sospensione orale per polli.

Estratto provvedimento n. 805 del 2 novembre 2018

Medicinale veterinario ad azione immunologica PARACOX-5, sospensione per sospensione orale per polli.

Titolare A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l., via Fratelli Cervi snc, Centro direzionale Milano Due - Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI).

Oggetto del provvedimento: procedura europea n. FR/V/0351/001/IB/013.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la modifica relativa all'estensione del periodo di validità del solvente per somministrazione spray per polli come confezionato per la vendita da quindici mesi, come attualmente autorizzato, a due anni.

La variazione su indicata modifica il punto 6.3 del SPC, come di seguito:

SPC

6.3 Periodo di validità

«Paracox-5»

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: trentatre settimane.

Periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: utilizzare immediatamente.

Solvente per somministrazione spray per polli.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: ventiquattro mesi.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A07500

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 125 del 24 settembre 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Surolan».

Nell'estratto del decreto n. 125 del 24 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale veterinario SUROLAN sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti, importatore: società GMM Farma s.r.l., con sede a Segrate (MI), in via Lambretta n. 2 - C.A.P. 20090, P.I. 07363361218,

laddove è scritto:

«... la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.»,

leggasi:

«... da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.».

18A07540

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 752 del 17 ottobre 2018, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ceffect 25 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini».

Nell'estratto del provvedimento n. 752 del 17 ottobre 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 258 del 6 novembre 2018 concernente il medicinale veterinario CEFFECT 25 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini, titolare A.I.C. Emdoka bvba, John Lijsenstraat, 16, B-2321 Hoogstraten-Belgio,

laddove è scritto:

«Confezioni: A.I.C. n. 105070...»,

leggasi:

«Confezioni: A.I.C. n. 104458...».

18A07541

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Selfid S.p.a.» in Torino.

Con D.D. 14 novembre 2018, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 20 settembre 1976, modificato in data 15 novembre 2017, alla società «Selfid S.p.A.», con sede legale in Torino, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 00298430026, deve intendersi riferita alla «Sella fiduciaria S.p.A.», con sede legale in Torino, a seguito della variazione della denominazione sociale.

18A07525

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-275) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.